



TRIBUNALE DI LIVORNO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3546/2023

promossa da

Parte_1

opponente

contro

Controparte_1

opposta

Oggi **24 ottobre 2024**,

visto il provvedimento emesso in data 18 aprile 2024, ritualmente comunicato alle parti, di svolgimento dell'odierna udienza mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte;

essendo scaduto il termine per il deposito delle note in sostituzione dell'udienza;

lette ed integralmente richiamate le note scritte depositate e le conclusioni ivi rassegnate

Il Giudice

decide come da separata sentenza di cui dà pubblica lettura

IL GIUDICE

dott. Alberto Cecconi

segue verbale dell'udienza del 24 ottobre 2024

R.G. n. 3546/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato *ex art.* 429 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **3546/2023** promossa da:

Parte_1 (P.iva *P.IVA_1*) con sede in Pisa,
 in persona del legale rappresentante *Pt_2* *Parte_3* rappre-
 sentata difesa dall'avv. presso il cui studio sito in Livorno,
 è elettivamente domiciliata

OPPONENTE

contro

Controparte_1 nata a Lari (PI) il 5.9.1943, residente in Livorno, via
(Cod. Fisc. *C.F._1*)

Controparte_1 nata a Livorno il 28.08.1951, ivi residente in via
(c.f. *C.F._2*),
rappresentate e difese dagli avv.ti presso il cui stu-
dio sono elettivamente domiciliate

OPPOSTE

Oggetto: altri istituti del diritto delle locazioni – opposizione a decreto ingiuntivo n. 1061/2023 emesso dall'intestato Tribunale (R.G. 2936/2023) in data 8.11.2023

Conclusioni: come da note scritte sostitutive *ex art.* 127 bis c.p.c. dell'odierna udienza

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso *ex art.* 447 bis c.p.c., opponendosi al decreto ingiuntivo n. 1061/2023 (emesso dal Tribunale di Livorno in data 8 novembre 2023 (R.G. 2936/2023) per l'importo di "€ 14.800,00" (oltre gli interessi come da domanda e spese di cui alla procedura di ingiunzione) a titolo di "canoni di locazione relativi ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2023", *Parte_1* a adito l'intestato Tri-

bunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

*“Dichiarare nullo e privo di effetti e in ogni caso revocare il DI n. 2936 anno 2023 emesso dal Tribunale di Livorno in persona del Giudice dottoressa Simona Capurso il 7 novembre 2023 per tutte le causali eccezioni motivi in fatto e diritto esposti nella su-
stesa narrativa, ciò con particolare riferimento e in sintesi alla eccezione di inadempi-
mento formulata per mancata consegna in ragione del quale le somme per cui è prov-
vedimento monitorio non sono dovute, o in subordine in virtù delle diminuzioni di corri-
spettivo previste dagli articoli 1578 e 1683 cc. Applicati ai fatti di causa. In denegata
ipotesi comunque revocare il DI opposto accoglimento della eccezione di compensazio-
ne che qui si propone, parziale con condanna al pagamento delle opposte in solido per
la eccedenza, o in ulteriore subordine totale con quanto dovuto dalle stesse alla Pt_4
[...] avuto riguardo e in accoglimento della domanda riconvenzionale in seguito for-
mulata.*

*In via riconvenzionale sia quale domanda, o in subordine in accoglimento di accezione
parimenti riconvenzionale, voglia condannare le opposte in solido tra loro al pagamen-
to sempre per tutte le causali indicate e motivi in fatto e diritto in atti in a favore della
Parte_1 Della somma di euro 30.896,26 indicata nella fattura al-
legata sub 4 e della somma di euro 19.600 per i canoni pagati e non dovuti, per un tota-
le di euro 50.296,26 oltre interessi e rivalutazione dal di del dovuto al saldo.*

Il tutto con vittorie di spese e onorari di giudizio”.

Con comparsa del 4 aprile 2024 si costituivano in giudizio le sig.rre CP_2
[...] e CP_1 , contestando in fatto ed in diritto le allegazioni della ricorrente e
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

*“Preliminarmente,
voglia il Designato Giudice del Tribunale di Livorno assegnare alle parti congruo ter-
mine per l'esperimento della procedura di mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 5 comma secondo del d.l. 28 del 4/3/2020, con conseguente rinvio del presente
procedimento.*

*All' esito del procedimento di mediazione, per il caso di un suo fallimento, autorizzare
la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, stante la sussistenza dei pre-
supposti di legge.*

Nel merito

Respingere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1061/2023 proposta dalla [...]

[...]

[...]

Parte_5 in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto, comunque sfornita di prova, confermando il decreto opposto.

Respingere, la domanda riconvenzionale di condanna delle signore *CP_1* a rimborsare alla ricorrente in opposizione l'importo di €. 30.896,26 per i lavori descritti nella fattura n. 24/2022, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto, sfornita di prova, pretestuosa, se non temeraria.

Respingere la domanda di condanna delle signore *CP_1* a restituire alla [...] *[...]*

Parte_1 l'importo di €. 19.600,00 per i canoni di locazione dei mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre 2022, Gennaio e Febbraio 2023, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto, pretestuosa, dilatoria e comunque sfornita di prova.

Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento e di quelle del richiesto procedimento di mediazione”.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 aprile 2024 lo scrivente Giudicante così provvedeva:

“Considerato che parte opponente, alla luce delle allegazioni difensive da parte opposta in sede di comparsa (segnatamente le allegazioni relative al fatto che la conduttrice *Pt_1* benchè fosse a conoscenza già dal 28 febbraio 2023 del mancato superamento del bando del *Organizzazione_1*, aveva atteso sino al 29 giugno 2024 – ergo in data successiva alla ricezione di intimazione pagamento canoni – per contestare tardivamente e strumentalmente l'indisponibilità del fondo) ha chiesto autorizzarsi la produzione in contro prova del carteggio epistolare (PEC fino a fine giugno 2023) intercorso tra la *Pt_1* ed il *Controparte_3* relativa alle contestazioni/richieste di accesso agli atti concernenti il bando di gara relativo alla produzione cannabis terapeutica;

considerato che la richiesta de qua appare formulata a prova contraria e, pertanto, ammissibile;

considerato che la presente controversia rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 ed è, dunque, sottoposta al procedimento di mediazione qual condizione di procedibilità della domanda;

considerato che parte opposta non ha in prima udienza richiesto l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo;

accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e tenuto conto della congiunta richiesta delle parti di assegnazione di un termine per l'espletamento

della stessa;

considerato che secondo il più recente orientamento della Corte di legittimità “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”. (sent. Cass. SU 18.92020 n. 19596; ord. Cass. 8.1.2021 n. 159; cfr., sul punto anche il neo introdotto art. 5 bis del D.Lgs. 28/2010 alla stregua del quale “quando l’azione di cui all’articolo 5, comma , è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo” e “il Giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6”)” autorizzava la produzione documentale di cui all’istanza di parte opponente assegnando termine per il relativo deposito nel fascicolo telematico nonché assegnava alla parte opposta il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

Veniva, quindi, disposto il rinvio la causa (per la verifica dell’intervenuta mediazione e per le determinazioni sulle istanze istruttorie articolate dalle parti) all’udienza del 24 ottobre 2024 (udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. mediante deposito di note scritte).

Parte opponente **Parte_1** nelle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 22 ottobre 2024 rappresentava al Tribunale il raggiungimento tra le parti di un *“accordo in sede di mediazione obbligatoria demandata dal Giudice come da verbale che si allega assieme a ricevuta bonifico attestante l’adempimento di quanto pattuito”*. Chiedeva, quindi, la dichiarazione di estinzione del giudizio *“se del caso previa revoca del DI opposto, con compensazione delle spese di lite tutte come da punto 6 accordo raggiunto”*.

Parte opposta **CP_1** alle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 23 ottobre 2024 confermavano l’intervenuto accordo tra le parti e chiedevano dichiaratoria di estinzione del giudizio.

All'odierna udienza del 24 ottobre 2024, preso atto delle conclusioni formulate dalle parti, il Giudice ha emesso la seguente decisione con motivazione contestuale.

Si deve dare atto che all'odierna udienza sostituita mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti congiuntamente hanno dichiarato di aver reciprocamente definito e transatta in sede stragiudiziale (segnatamente, in sede di mediazione) la lite ed hanno chiesto (in particolare parte ricorrente) la revoca del decreto ingiuntivo opposto con dichiarazione di estinzione (*rectius*, di cessazione della materia del contendere) del giudizio con compensazione integrale delle spese processuali come da accordo intervenuto tra le stesse.

Alla luce della concorde volontà delle parti, si impone la presente pronuncia declaratoria di cessata materia del contendere.

Come noto, la cessazione della materia del contendere si verifica quando sopravvenga una situazione – come nel caso di specie - che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del giudice (cfr., in motivazione, Cass., Sez. L, Sentenza n. 2063 del 30/01/2014, Rv. 629925 – 01; in senso conforme anche Cass., Sez. 2, Sentenza n. 13217 del 28/05/2013, Rv. 626282 – 01; Cass. n. 23289/07; Cass. n. 6909/09).

Non sembra superfluo rammentare che la transazione si sostituisce alla regolamentazione dei rapporti fra le parti derivanti anche da pregressi provvedimenti giudiziari, che ne restano travolti (Cass. Civ., 3 marzo 2006 n. 4714) in quanto le parti si obbligano – sul piano del diritto sostanziale – anche a non avvalersi dell'efficacia processuale dei suddetti provvedimenti (nel caso di specie, decreto ingiuntivo) ove essa sia incompatibile con gli accordi raggiunti (cfr., in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22650 del 08/09/2008, Rv. 604626 - 01).

Orbene, è incontestabile che l'accordo raggiunto *medio tempore* tra le parti abbia definito ogni questione controversa tra loro.

Alla luce di quanto dedotto dalle parti e della sopravvenuta cessata materia del contendere, si deve procedere alla richiesta revoca del decreto ingiuntivo opposto (cfr., nella giurisprudenza di merito, Tribunale di Sulmona, Sentenza n. 108/2022 del 4 maggio 2022; Tribunale di Torino, 11 Marzo 2008, in Il Caso.it)

Spese di lite integralmente compensate tra le parti in virtù dell'accordo raggiunto sul punto tra le parti stesse.

P.Q.M.

Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, respinta o assorbita, così provvede

- 1) Dichiarata cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1061/2023 (R.G. n. 2936/2023) emesso dal Tribunale di Livorno;
- 2) Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Sentenza resa ai sensi dell'articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ed allegata al verbale dell'odierna udienza

Così deciso in data 24 ottobre 2024 dal Tribunale di Livorno.

Il Giudice
dott. Alberto Cecconi